

Monitoraggio parlamentare e normativo per l'Information and Communication Technology

(n. 7 – 20 novembre 2018)

Azione di classe

Titolo della proposta di legge:

“Disposizioni in materia di azione di classe”

STATO DELL'ITER: Approvato dalla Camera – All'esame del Senato: non ancora iniziato l'esame in Commissione

CAMERA DEI DEPUTATI: 1a lettura

C. n. 791, Salafia e altri, “Disposizioni in materia di azione di classe”

Data di presentazione alla Camera: 26 giugno 2018

Assegnato il 4 luglio 2018 in sede referente alla II Commissione permanente (Giustizia)

Iter in Commissione

Esame in sede referente in II Commissione permanente (Giustizia): iniziato il 25 luglio 2018 e concluso il 27 settembre 2018 - Relatore: Angela Salafia (M5S)

Iter in Assemblea

Discussione in Assemblea: iniziata il 1° ottobre 2018 e conclusa il 3 ottobre 2018. **Approvato**

Trasmesso dalla Camera al Senato il 4 ottobre 2018

SENATO DELLA REPUBBLICA: 2a lettura

S. n. 844, Salafia e altri, “Disposizioni in materia di azione di classe”

Assegnato alle Commissioni riunite 2a (Giustizia) e 10a (Industria, commercio, turismo) in sede redigente il 17 ottobre 2018.

Iter in Commissione

Non ancora iniziato l'esame

E' all'esame del Senato il disegno di legge, “Disposizioni in materia di azione di classe” (A.S. n. 844), approvato il 3 ottobre 2018 dalla Camera dei deputati (A.C. n. 791). Il disegno di legge il 17 ottobre 2018 è stato assegnato in sede redigente alle Commissioni riunite 2a (Giustizia) e 10a (Industria, commercio, turismo), ove non è ancora iniziato l'esame.

Il testo approvato dall'Assemblea della Camera reca rilevanti modifiche rispetto al testo che era stato licenziato, in sede referente, dalla Commissione Giustizia della Camera. Gli emendamenti approvati

dall'Assemblea di Montecitorio hanno accolto alcune proposte di Confindustria, rendono lo strumento collettivo più equilibrato per le imprese rispetto al testo di partenza. Le novità più significative riguardano:

- l'estensione da sei a dodici mesi del periodo di *vacatio legis*: la nuova disciplina entrerà in vigore decorsi dodici mesi dalla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale;
- l'introduzione del principio dell'irretroattività: la nuova disciplina si applicherà solo alle condotte illecite poste in essere dopo la sua entrata in vigore;
- l'introduzione della regola del foro del convenuto per la competenza territoriale: l'azione si propone davanti al Tribunale delle imprese competente per il luogo ove ha sede la parte convenuta;
- l'introduzione del principio dell'unicità dell'azione, che impedisce di avviare per i medesimi fatti e nei confronti della stessa impresa più azioni di classe nel tempo. Il principio, però, non copre le azioni di classe dichiarate inammissibili con ordinanza definitiva, cancellate dal ruolo ovvero definite con provvedimento che non decide nel merito;
- l'attribuzione della legittimazione ad agire ad associazioni e organizzazioni iscritte in un apposito elenco pubblico istituito presso il Ministero della Giustizia. Al Ministero della Giustizia spetterà anche il compito di stabilire i criteri per l'iscrizione al registro, che dovranno tener conto delle finalità programmatiche, dell'adeguatezza a rappresentare e tutelare i diritti omogenei azionati, della stabilità e continuità e delle fonti di finanziamento utilizzate;
- tra le voci del filtro preliminare di ammissibilità, la sostituzione del requisito dell'adeguata rappresentatività dell'associazione o delle organizzazioni legittimate ad agire con quello della capacità del proponente di curare adeguatamente i diritti fatti valere in giudizio;
- la specificazione della possibilità del giudice di regolare le spese, anche ai sensi dell'articolo 96 c.p.c. con l'ordinanza di inammissibilità e con quella che, in sede di reclamo, conferma l'ordinanza di inammissibilità;
- la possibilità del giudice, in presenza di gravi e fondati motivi, di sospendere su istanza di parte l'esecuzione del decreto di liquidazione delle somme da corrispondere a titolo di risarcimento del danno;
- l'alleggerimento delle difese del convenuto, che dovrà contestare non più tutti i fatti posti da ciascun aderente, ma quelli complessivamente posti a fondamento della domanda;
- in tema di consulenza tecnica di ufficio, la sostituzione dell'obbligo dell'impresa di partecipare alle spese per la consulenza, con quello di anticiparle, salvo che sussistano specifici motivi, e la precisazione che l'anticipo a carico del convenuto avrà ad oggetto solo le spese e l'acconto e non anche il compenso e che in ogni caso la liquidazione finale delle spese di consulenza tecnica è posta a carico della parte soccombente.

Rimangono, invece, ancora aperte le due criticità evidenziate nel corso dell'*iter* alla Camera e relative a:

- i compensi premiali, sebbene sia stata approvata una modifica che consente al giudice di ridurre fino al 50 per cento il compenso liquidato a favore dell'avvocato sulla base di tali criteri: complessità dell'incarico, ricorso all'opera di coadiutori, qualità dell'opera prestata, sollecitudine con cui sono state condotte le attività, numero degli aderenti;
- l'adesione tardiva.